



PROVINCIA di PISTOIA

Provincia di Pistoia

Il Presidente

Prot.n. 152295

Pistoia, 4 DIC. 2015

DECRETO PRESIDENZIALE N. 382.....

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA ALLA LUCE DELLA RIFORMA IMPORTATA DALL'ART. 9 L. 114/14. REVOCA DEL D.P. N. 146 DEL 28.04.15

Il Presidente

Preso atto della proposta di provvedimento allegata (All. A), formulata dalla Titolare di P.O. Avv. Beatrice Cecchi e dalla Dirigente del Servizio Avvocatura Dott.ssa Rosaria di Paola;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta di provvedimento è corredata del prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 e che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile (All. B);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DECRETA

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. Di trasmettere copia del presente Decreto al Servizio Avvocatura per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009

Il Presidente

Rinaldo Vanni



Provincia di Pistoia

Segreteria generale - Avvocatura Generale

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573/374226-374227-374229, fax 0573/374513

Prot. n.

Pistoia,

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA ALLA LUCE DELLA RIFORMA IMPORTATA DALL'ART. 9 L. 114/14. REVOCA DEL D.P. N. 146 DEL 28.04.15.

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 235 del 20.7.2015, "Approvazione del documento ad oggetto: "Riordino organizzativo provvisorio delle strutture e del funzionamento della Provincia di Pistoia nelle more della conclusione del processo di riordino ex L. n. 56/2014." e disposizioni per la sua attuazione", come integrato con Decreto presidenziale n. 243 del 24.07.2015;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 244 del 24.07.2015 di attribuzione al Segretario Generale dell'incarico di Dirigente dell'Avvocatura Generale;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n. 1089 del 24.07.2015 Prot. n. 85627, con cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, implicante esercizio di alta professionalità, all'Avv. Beatrice Cecchi;

VISTO il D.L. 24.06.2014 n. 90, per come convertito dalla L. 11.08.2014 n. 114, ed in particolare il suo art. 9, avente ad oggetto: "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici", entrato in vigore lo scorso 19 agosto 2014 che recita:

"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, (Omissis), sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella

misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. (Omissis).

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (Omissis).

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica';

VISTA la richiamata previsione di necessario adeguamento dei regolamenti in materia vigenti, nonché quella specifica, contenuta nel comma 8 dell'art. 9 cit., che riconduce alla mancata adozione del nuovo adeguamento l'impossibilità per le P.A. di corrispondere i compensi professionali agli avvocati dipendenti dalle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2015;

VISTO il previgente "Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti all'avvocatura provinciale ai sensi dell'art. 37, lett. e), ccnl - area dirigenza 1998 - 2001 e dell'art. 27 del ccnl 14 settembre 2000 (contratto integrativo 1998 - 2001)", approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 16.11.2000;

DATO ATTO che il Regolamento allegato al presente provvedimento è stato illustrato alle rappresentanze sindacali del personale nell'incontro del 2/12/2015 e che le stesse hanno espresso il loro assenso in ordine ai criteri di erogazione dei compensi ai legali interni (verbale in atti al Servizio Personale);

Poiché il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa non occorre acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1 comma 55 della Legge n. 56/2014, che individua il Presidente quale rappresentante legale della Provincia;

VISTO l'art. 41 del vigente Statuto provinciale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che il provvedimento è formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa;

PROPONE


Per tutto quanto in premessa espresso e motivato, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, per come convertito dalla L. 11.08.2014 n. 114, in vigore dal 19.08.2014, di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. di approvare il Regolamento relativo alla disciplina dei compensi professionali dell'Avvocatura provinciale alla luce della riforma importata dall'art. 9 L. 114 dell' 11.08.2014 , parte integrante del presente atto (all. 1);
2. di revocare il precedente decreto presidenziale n. 146 del 28.04.2015 per le motivazioni di cui in premessa;
3. conseguentemente, di revocare il precedente "Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti all'avvocatura provinciale ai sensi dell'art. 37, lett. e), ccnl - area dirigenza 1998 - 2001 e dell'art. 27 del ccnl 14 settembre 2000 (contratto integrativo 1998 - 2001)", approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 16.11.2000;
4. di pubblicare il presente decreto per 15 giorni all'Albo pretorio on line di questa Provincia nonché sul sito Internet dell'Ente.

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Non necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000.

La P.O. Avvocatura
Avv. Beatrice Cecchi



Il Dirigente dell'Avvocatura
Dott.ssa Rosaria Di Paola



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ELENCO SPECIALE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.

ART. 1 – Avvocatura Provinciale

L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

ART. 2 – Composizione dell'Avvocatura Provinciale

L'Avvocatura Provinciale è composta da dipendenti di categoria D iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 24.

Le spese di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui al primo comma sono a carico della Provincia, fatte salve nuove e diverse indicazioni da parte della giurisprudenza contabile.

Sono altresì a carico della Provincia quelle di copertura assicurativa obbligatoria, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo della Provincia.

ART. 3 – Status giuridico dei componenti

Gli avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di dipendenti di una pubblica amministrazione e professionisti legali.

Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche vigenti

ART. 4 – Compensi Professionali

Ai legali dell'Avvocatura interna vanno corrisposti i compensi professionali previsti, per l'area non dirigenziale, dall'art. 27 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali, sottoscritto il 19.09.2000, e dall'art. 37 del CCNL – Comparto EE LL, sottoscritto il 23.12.1999, per quella dirigenziale.

Con i seguenti articoli il presente Regolamento detta la nuova disciplina dei compensi, redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014 n. 114, d'ora innanzi Legge, che sostituisce a tutti gli effetti la disciplina approvata con atto G.P. n. 205

del 16.11.2000.

ART. 5 – Casistica

Ai legali dell'Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente. Sono quindi esclusi compensi per le attività stragiudiziali.

Per "*sentenza favorevole* all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva, da cui la Provincia ricavi un sostanziale vantaggio, ovvero nei quali:

- a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b. risponde agli interessi dell'ente concludere una transazione dopo sentenza favorevole per l'Amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 Legge citata;

Sono dunque considerati favorevoli anche i provvedimenti giudiziari che non pronunciano sul merito della controversia ma definiscono la causa con esito favorevole per l'Ente, come, a titolo esemplificativo, i provvedimenti giudiziari che dichiarano l'inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

ART. 6 – Compensi professionali

I compensi sono corrisposti nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 3, 5 e 7 Legge;
- b) in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ai legali dell'ente sono corrisposti i compensi professionali secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, nel rispetto del limite di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 9 Legge. In caso di compensazione parziale, la liquidazione dei compensi di cui sopra avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

I compensi di cui ai due precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del

bilancio della Provincia gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati fuoriusciti dall'Ente, a qualunque titolo, anche successivamente a detta fuoriuscita, nei limiti dell'attività effettivamente svolta e comprovata in atti.

ART. 7 - Assegnazione degli affari contenziosi

Si intendono per affari contenziosi le attività di patrocinio legale davanti alle Autorità giurisdizionali. In particolare compete all'Avvocatura provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale. La procura alle liti è conferita secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge, l'assegnazione degli affari contenziosi avviene a cura del Responsabile dell'Ufficio, tutelando la corretta ed equilibrata distribuzione degli incarichi e la valorizzazione dei percorsi professionali individuali, in ragione:

- delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche;
- della peculiare specializzazione;
- dei carichi di lavoro;
- nonché della cura già operata di precedenti in materia,

garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

ART. 8 – Liquidazione dei compensi professionali

I compensi professionali di cui all'art. 6 sono liquidati con provvedimento dirigenziale, sulla base di notula redatta dagli avvocati secondo i criteri e le modalità dettate dalla normativa nazionale in materia di compensi professionali, tenuto conto: del valore della lite, del grado di giudizio e della complessità della causa, con abbattimento del venti per cento del relativo ammontare, in considerazione degli oneri generali di funzionamento dell'Avvocatura.

La liquidazione dei compensi viene effettuata con periodicità semestrale, sulla base di note specifiche predisposte dagli avvocati, sotto la loro responsabilità, per ciascun giudizio per il quale siano maturati i compensi.

I compensi professionali di cui ai successivi punti A) e B) devono essere corrisposti nel rispetto del limite di cui al comma 7 dell'art. 9 della Legge. In caso di superamento del limite, gli importi eccedenti confluiscono nel bilancio provinciale.

A) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della Legge, per tutti i giudizi conclusi in senso favorevole alla Provincia con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate – che devono confluire su apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente – sono ripartite sulla base

dei seguenti criteri, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta:

- 70% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con sentenza favorevole e condanna alle spese, anche parziale;
- 30% a favore del/dei legale/i che abbia/no svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, o che abbia/no effettivamente collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali.

In caso di scarso rendimento del legale che ha curato la pratica, da ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nella mancata puntualità negli adempimenti processuali, la misura del compenso dovuto è ridotta in proporzione alle attività non svolte, sulla base di specifica relazione, appositamente motivata e circostanziata, redatta dal superiore di riferimento per ciascun legale, prima della liquidazione dei compensi.

Presupposto per l'erogazione del compenso in questione è il recupero delle suddette somme.

Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza, pur coltivato, non porti all'effettivo introito della somma liquidata con il provvedimento giudiziale, l'attività professionale prestata dovrà essere remunerata in base a quanto disposto al successivo punto B).

B) I compensi professionali spettanti agli avvocati nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese tra le parti, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole come previsto dall'art. 9 comma 6 della Legge, sono determinati sulla base della nota spese redatta dagli avvocati con i criteri e le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo dello stanziamento previsto, non superiore allo stanziamento relativo all'anno 2013.

ART. 9 – Incarichi esterni

In caso di affidamento di contenzioso a solo avvocato esterno nessun compenso è previsto per il legale interno.

ART. 10 – Entrata in vigore e disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
Per il regime transitorio si applicano le disposizioni del comma 8 dell'art. 9 della Legge.

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA ALLA LUCE DELLA RIFORMA IMPORTATA DALL'ART. 9 L. 114/14. REVOCA DEL D.P. N. 146 DEL 28.04.15.



Provincia di Pistoia

Segreteria Generale – Avvocatura Generale

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573-374226-374227-374229, fax 0573-374513

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.

Il provvedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 3 - 12 - 15

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA GENERALE
Dott.ssa Rosaria Di Paola



Provincia di Pistoia

Servizi Finanziari

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573-3741, fax 0573-374570 e-mail l.fini@provincia.pistoia.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente

Non favorevole per le seguenti motivazioni:

.....

.....

.....

Pistoia,

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Renato Ferretti